Asl3
Sistema Sanitario Regione Liguria

S.C. AFFARI GENERALI – DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Stipula di contratti con le Strutture Private accreditate "Villa Coronata S.r.l.s. - Struttura Villa Coronata" e "Residenza Monticelli Srl - Struttura Residenza Monticelli" ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e del Direttore Socio Sanitario;

Premesso che:

- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l'art.3, comma 2 "lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati";
- la legge regionale n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ha precisato dette funzioni;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), convertito in L. 24.4.2020 n.27, prevede all'art.4, comma 1, che :
  "Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei

ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza."

- detta norma è stata prorogata dall'art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020;
- con deliberazione n. 109 del 24/03/2020 A.Li.Sa. ha attivato una nuova tipologia di struttura temporanea sociosanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi, stabilendo che l'attivazione della suddetta tipologia di struttura è limitata al solo periodo di durata dell'emergenza sanitaria, approvando gli standard minimi per il funzionamento e modalità di raccordo con le rete dei servizi sociosanitari e sanitari invianti di cui all'allegato al citato atto e stabilendo, in ultimo, che le strutture possano avvalersi della consulenza delle Cure Palliative della Asl di riferimento;
- con deliberazione n. 361 del 7/10/2020 "Revisione della Deliberazione n. 109/2020 "Attivazione di Aree sanitarie temporanee: struttura residenziale sociosanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi" A.Li.Sa. ha rimodulato gli standard organizzativi, ha stabilito che il reclutamento di tutto il personale medico avvenga direttamente da parte dell'ente gestore ed ha confermato, per la parte relativa al Direttore Sanitario ed al personale non medico, la tariffa vigente per il setting RSA post acuti;
- con nota in data 16/10/2020 (prot. Asl 3 n. 136326), agli atti, A.Li.Sa. ha comunicato che il proprio Commissario Straordinario ha ricevuto incarico dalla Regione Liguria, nella figura del Presidente di Giunta, di reperire disponibilità di aree sanitarie temporanee di cui alla deliberazione n. 361 del 7/10/2020;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020 (trasmesso da A.Li.Sa. in data 19.10.20 prot. 137061/20) la Regione Liguria ha:
    - preso atto, disponendone l'attuazione, delle determinazioni adottate da A.Li.Sa., con deliberazione n. 361 del 7/10/2020;
    - stabilito, sulla base dell'istruttoria tecnica di A.Li.Sa., la tariffa integrativa da riconoscere al personale medico reclutato direttamente dall'Ente gestore, in € 26,60/die per ogni paziente, comprensiva degli oneri relativi a tutte le tipologie di prestazione rese dal medico, nell'arco delle 24 ore;
    - dato atto che la tariffa complessiva per le strutture di cui trattasi, giusta deliberazione di A.Li.Sa. n. 361 del 7/10/2020, è di € 140,00=/die per ogni paziente, come risultante dalla somma della suddetta tariffa integrativa di € 26,60=/die per ogni paziente alla tariffa per il setting RSA post acuti pari ad € 113,40/die per ciascun paziente, determinata dalla DGR 862/2011 e s.m.i.;
    - stabilito che per il funzionamento delle strutture extra ospedaliere per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi è limitato al solo periodo di durata dell'emergenza epidemiologica;
- a seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, nell'ambito delle funzioni assegnate ex legge regionale 29/07/2016 n. 17 da Regione Liguria e per mandato della stessa, in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27, A.Li.Sa., come da comunicazione a questa Asl con nota prot. n. 29978 del 27/10/2020 (prot. Asl 3 n. 141404 di pari data) ha indetto urgente manifestazione d'interesse per l'attivazione di "aree sanitarie temporanee" in strutture residenziali extra ospedaliere per pazienti fragili non autosufficienti Covid – 19 positivi, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri, attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti fragili non auto sufficienti COVID-19 positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio;
- A.Li.sa., con la richiamata nota, ha comunicato che:
    - con nota della stessa prot. n. 28960 del 16/10/2020 ad oggetto "*Manifestazione di interesse urgente per l'attivazione di aree sanitarie temporanee in strutture residenziali extra ospedaliere*

per pazienti fragili non autosufficienti Covid – 19 positivi" è stata data comunicazione alle Strutture ed Enti Gestori contrattualizzati e non, della manifestazione di interesse, considerata l'urgenza di istituire un'area sanitaria temporanea all'interno delle strutture sociosanitarie extra ospedaliere già contrattualizzate con il SSR;

- hanno risposto alla suddetta manifestazione d'interesse e sono state valutate da A.Li.Sa. rispondenti ai requisiti richiesti, tra le altre, le Strutture Private Accreditate "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata" e "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli", delle quali A.Li.Sa. ha valutata l'idoneità ai sensi della vigente normativa e disposizioni –linee guida, anche in materia di gestione della pandemia in atto e la presenza nelle stesse dei vigenti requisiti di contrattualizzazione;
- la Struttura Privata "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata" sita nel Comune di Genova in Piazza Santuario di Coronata, n. 2, è una struttura autorizzata, in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Comune di Genova, ai sensi della L.R. 20/1999 e L.R. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimenti n. 528 del 19/07/2016 e n. 405 del 25/05/2017 ed accreditata con Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 2686 del 9/06/2017 ai sensi dell'art 8 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e della normativa regionale vigente per n. 24 posti RP con funzioni di RSA/mant e ha presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento in data 3/06/2020 con variazioni per 25 posti letto;
- la Struttura Privata "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli" sita nel Comune di Genova in via Rocca dei Corvi n. 6, è una struttura autorizzata, in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Comune di Genova, ai sensi della L.R. 20/1999 e L.R. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimenti n. 85 del 23/7/2007, n. 61 del 30/5/2008, n. 19 del 12/3/2009, n. 68 del 15/5/2009, n. 75 del 11/5/2009, n 35 del 26/4/2010, n 137 del 16/10/2010 n. 606 del 15/7/2013 e n. 868 del 24/11/2016 ed accreditata con DGR Liguria n. 656 del 7/06/2013 e Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 6383 del 25/10/2019 ai sensi dell'art. 8 quater del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente per n. 68 posti RP con funzione di RSA/mant.;

- A.Li.Sa., altresì, con la richiamata prot. n. 29978 del 27/10/2020 (prot. Asl 3 n. 141404 di pari data), valutata in particolare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 del citato D.L. n.18 del 17.3.2020, su mandato di Regione Liguria, ha richiesto a questa Asl di:
  - stipulare, a decorrere dal 27/10/2020, un contratto con le sopra citate Strutture Private accreditate, individuate dalla stessa A.Li.Sa., alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla stessa nota di A.Li.Sa. prot. n. 29978 del 27/10/2020 (prot. Asl 3 n. 141404 di pari data) ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub "A", per l'erogazione di prestazioni sanitarie sopra richiamate, per posti letto e budget complessivi, presunti per la durata del contratto, indicati in tabella:

Denominazione Struttura	**Posti letto a contratto**	**Budget presuntivo**
Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata	15	€ 138.600,00=
"Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli	22	€ 203.280,00=

avendo valutata, pure, A.Li.Sa. la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed avendo acquisito da dette strutture private la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti COVID 19 positivi rispetto a quelli dedicati ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura;

  - effettuare, in qualità di ASL capofila, comunque, immediatamente sopralluogo presso le strutture al fine di verificare la rispondenza ai requisiti indicati dalla Deliberazione di A.Li.Sa. 361/20 nonché nella richiamata manifestazione d'interesse indetta da A.Li.Sa;

- contestualmente nella stessa nota A.Li.Sa. ha dato mandato a questa Asl di:
    - procedere, in qualità di ASL capofila, alla sottoscrizione dei contratti dal 27.10.2020 fino al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa;
    - adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
    - consentire alle strutture private di cui trattasi, nell'adempimento delle prestazioni di cui al contratto, di utilizzare loro medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. (previo accordo tra la struttura privata e ASL 3), senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19;
- A.Li.Sa. ha stabilito, altresì, che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare le strutture individuate quale area sanitaria temporanea per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, in forza del contratto di cui trattasi, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni ospite;
- ha comunicato, in ultimo, che:
    - ➢ le ASL s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;
    - ➢ Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto di ogni singola struttura è specificato nella tabella soprariportata;
- con nota prot. n. 30709 del 30/10/2020, prot. Asl 3 n. 144169, A.Li.Sa. ha trasmesso a questa Asl la deliberazione n. 390 del 28/10/2020 ad oggetto "*Presa d'atto manifestazione d'interesse urgente per l'attivazione di "Aree sanitarie temporanee" in strutture sociosanitarie per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 postivi. Esito della manifestazione",* nella quale, tra l'altro, viene dato mandato alle Asl di procedere alla stipula dei contratti secondo i criteri di priorità nonché previo i controlli espressamente indicati nelle premesse della deliberazione e da stipularsi con riferimento alla Deliberazione di Alisa n. 361 del 7/10/2020 che definisce gli standard di funzionamento, nonché il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6300 del 16/10/2020 che stabilisce la tariffa giornaliera per ciascun paziente in euro 140,00=;
- con nota prot. n. 31101 del 4/11/2020, prot. Asl 3 n. 146239, A.Li.Sa., ha comunicato che tra le Strutture Private che avevano risposto alla suddetta manifestazione d'interesse e valutate da A.Li.Sa. rispondenti ai requisiti richiesti, tra le altre, la Struttura Privata Accreditata "Pensione Villa Elena S.n.c. di Mantelli Silvana & C. – Struttura Villa San Pietro" ha rinunciato all'attivazione di un'area sanitaria temporanea per pazienti fragili non autosufficienti Covid-19 positivi di 12 posti letto;
- con la citata deliberazione di A.Li.Sa. n. 390 del 28/10/2020 ad oggetto: "*Presa d'atto manifestazione d'interesse urgente per l'attivazione di "Aree sanitarie temporanee" in strutture sociosanitarie per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 postivi. Esito della manifestazione*" (trasmessa a questa Asl con nota prot. n. 30709 del 30/10/2020, prot. Asl 3 n. 144169, agli atti) è stata altresì esclusa dalla manifestazione di interesse, per irregolarità amministrative Villa delle Rose srl (ex Zagara), che era stata indicata con nota di A.Li.Sa. del 27.10.20 (prot.ASL 3 n.141404-20) come aderente alla manifestazione di interesse indetta dalla stessa A.Li.Sa..

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.mi. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 42";

- il DPCM del 29/01/2017 in materia di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- la Legge Regione Liguria n. 41/2006 "*Riordino del Servizio Sanitario Regionale*" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "*Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.*)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria";
- la legge regionale n. 9/2018 "*Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private"*;
- la DGR n. 944 del 16/11/2018: "*Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione"*;
- il D.L. n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 23/02/2020;
- il DPCM 25/02/2020;
- il DPCM 1/03/2020;
- il DPCM 4/03/2020;
- il DPCM 8/03/2020;
- il DPCM 9/03/2020;
- il D.L. n. 14 del 9/03/2020 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*";
- il DPCM 11/03/2020;
- il D.L. n. 18/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. n. 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- il DPCM del 22/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.L. 30/07/2020 n. 83 "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31/01/2020*";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 e il D.L. 125 del 07/10/2020 che al comma 1 lett. A proroga lo stato di emergenza COVID al 31/01/2021;
- il DPCM del 13/10/2020 e s.m.i.;

Preso atto che la Direzione Socio Sanitaria, competente per l'istruttoria, anche in relazione alla valutazione della presenza dei requisiti di contrattualizzazione, e per la gestione tecnico-professionale, contabile ed organizzativa dei contratti, con la sottoscrizione del presente provvedimento definisce che il costo presunto derivante dagli stessi a carico di ASL 3 ammonta presuntivamente al 90% del budget presuntivo massimo stabilito da A.Li.Sa. per la durata dei rispettivi contratti e, quindi, rispettivamente, a:

€ 124.740,00= per "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata"

€ 182.952,00=per "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli"

ed, altresì, conferma la presenza dei requisiti per la contrattualizzazione e l'idoneità delle richiamate Strutture Private Accreditate ai sensi di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali, anche in materia di contenimento della pandemia da COVID 19 con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a ospiti COVID 19 positivi rispetto a quelli dedicati ospiti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nelle strutture;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra, tenuto conto di quanto valutato dalla competente Direzione Socio Sanitaria, di:

1. prendere formalmente atto del sopra citato mandato di A.Li.Sa. di cui alle note prot. n. 29978 del 27/10/2020 (prot. Asl 3 n. 141404 di pari data), e conseguentemente stipulare con le Strutture Private Accreditate "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata" e "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli" appositi contratti ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dal 27/10/2020 al 31/12/2020, per i posti letto di seguito indicati:

   "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata" n. 15 posti letto

   "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli" n. 22 posti letto

   secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, secondo lo schema allegato al presente provvedimento sub. "A" quale parte integrante e sostanziale;

2. prendere atto che il budget presuntivo massimo per la durata del contratto, giusta nota di A.Li.Sa. prot. n. 29978 del 27/10/2020 (prot. Asl 3 n. 141404 di pari data), ammonta complessivamente rispettivamente per

   "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata" a € 138.600,00=

   "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli" a € 203.280,00=;

3. prendere atto che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare le strutture individuate quale area sanitaria temporanea "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata" e "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli" per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, in forza del contratto di cui trattasi, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni ospite;

4. prendere atto che le ASL s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;

5. prendere formalmente atto della deliberazione di A.Li.Sa. n. 390 del 28/10/2020 ad oggetto: "*Presa d'atto manifestazione d'interesse urgente per l'attivazione di "Aree sanitarie temporanee" in strutture sociosanitarie per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 postivi. Esito della manifestazione*", trasmessa a questa Asl con nota prot. n. 30709 del 30/10/2020, prot. Asl 3 n. 144169, agli atti e delle esclusioni dalla manifestazione di interesse ivi formalizzate;

6. dare mandato alla Direzione Socio Sanitaria di effettuare immediatamente il sopralluogo richiesto da A.Li.Sa. ad ASL 3 quale Capofila, presso le strutture, al fine di verificare la rispondenza ai requisiti indicati dalla Deliberazione di A.Li.Sa. 361/20, nonché nella richiamata manifestazione d'interesse indetta da A.Li.Sa., anche a conferma dell'idoneità delle stesse ut supra valutata da A.Li.Sa. e confermata con la sottoscrizione del presente provvedimento dalla stessa Direzione Socio Sanitaria;

Confermato altresì il mandato alla competente Direzione Socio Sanitaria di gestire gli aspetti amministrativo, tecnico-professionali-contabili ed organizzativi correlati ai contratti di cui trattasi, di cui l'ASL 3 è stata individuata quale capofila per la Regione Liguria;

Visto l'art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti con Strutture Private Accreditate gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la richiamata nota di A.Li.Sa. (prot. Asl 3 n. 141404 del 27/10/2020) a valere, come nella stessa precisato, per delega della Regione, anche quale autorizzazione preventiva di quest'ultima ex DGR ligure n. 666/2020 e comunicazione preventiva a Regione Liguria per interventi correlati alla gestione della pandemia in atto.

Visto il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico e dal Direttore Socio Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

DELIBERA

1. tenuto conto di quanto valutato dalla competente Direzione Socio Sanitaria, di prendere formalmente atto del sopra citato mandato di A.Li.Sa. di cui alle note prot. n. 29978 del 27/10/2020 (prot. Asl 3 n. 141404 di pari data), con le quali, a seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, nell'ambito delle funzioni assegnatele ex legge regionale 29/07/2016 n. 17 da Regione Liguria e per mandato della stessa, in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27, ha:
   - comunicato di aver indetto urgente manifestazione d'interesse per l'attivazione di "aree sanitarie temporanee" in strutture residenziali extra ospedaliere già contrattualizzate con il SSR per pazienti fragili non autosufficienti Covid – 19 positivi, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri, attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti fragili non auto sufficienti COVID-19 positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio;

- valutate rispondenti ai requisiti richiesti le Strutture Private "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata" e "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli", che hanno risposto alla suddetta manifestazione d'interesse, valutata altresì l'idoneità delle stesse ai sensi della vigente normativa e disposizioni –linee guida, anche in materia di gestione della pandemia in atto e la presenza nelle stesse dei vigenti requisiti di contrattualizzazione;

- valutata in particolare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 del citato D.L. n.18 del 17.3.2020, su mandato di Regione Liguria, dando mandato a Asl 3 di stipulare, a decorrere dal 27.10.2020, un contratto con le suddette Strutture Private accreditate "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata" e "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli", alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla stessa nota di A.Li.Sa. prot. n. 29978 del 27/10/2020 (prot. Asl 3 n. 141404 di pari data) ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub "A", per l'erogazione delle prestazioni sanitarie sopra richiamate, per posti letto e budget complessivi, presunti per il periodo contrattuale, indicati in tabella:

Denominazione Struttura	**Posti letto a contratto**	**Budget presuntivo**
Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata	15	€ 138.600,00=
"Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli	22	€ 203.280,00=

avendo A.Li.Sa. valutata, altresì, la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed avendo acquisito da dette strutture private la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti fragili non autosufficienti COVID 19 positivi rispetto a quelli dedicati ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nelle strutture, di cui alla delibera di A.Li.Sa. n.109/2020, come modificata dalla delibera di A.Li.Sa. n.361/2020;

- richiesto ad ASL 3 di effettuare, in qualità di ASL capofila, immediatamente sopralluogo presso le strutture al fine di verificare, comunque, la rispondenza ai requisiti indicati dalla Deliberazione di A.Li.Sa. 361/20 nonché nella richiamata manifestazione d'interesse indetta da A.Li.Sa;

- dato contestualmente mandato a questa ASL di:
  - ✓ procedere, in qualità di ASL capofila, alla sottoscrizione dei contratti dal 27.10.2020 fino al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa;
  - ✓ adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
  - ✓ consentire alle strutture private di cui trattasi, nell'adempimento delle prestazioni di cui al contratto, di utilizzare loro medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. (previo accordo tra la struttura privata e ASL 3), senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19;

- stabilito, altresì, che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare le strutture individuate quale area sanitaria temporanea "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata" e "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli" per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, in forza del contratto di cui trattasi, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della

Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni ospite;

- comunicato, in ultimo, che:
  - le ASL s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;
  - Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto di ogni singola struttura è specificato nella tabella soprariportata;

2. di stipulare conseguentemente, con le Strutture Private Accreditate "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata" e "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli", tenuto conto di quanto valutato dalla competente Direzione Socio Sanitaria di cui in parte motiva, contratto ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dal 27/10/2020 al 31/12/2020, per i posti letto di seguito indicati:

"Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata"	n. 15 posti letto
"Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli"	n. 22 posti letto

secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, secondo lo schema allegato al presente provvedimento sub. "A" quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che i costi presunti per i rispettivi contratti derivanti dal presente provvedimento per ASL 3, per il periodo dal 27/10/2020 al 31/12/2020, come definiti dalla competente Direzione Socio Sanitaria, pari a complessivi € 307.692=, hanno la seguente imputazione contabile sul Conto 135.005.015 del Bilancio 2020:

"Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata"	€ 124.740,00=	AUT 738/3
"Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli"	€ 182.952,00=	AUT/738/2

4. di prendere atto che la Direzione Socio Sanitaria, competente per l'istruttoria, anche in relazione alla valutazione di idoneità e della presenza dei requisiti di contrattualizzazione, e per la gestione tecnico-professionale, contabile ed organizzativa dei contratti, con la sottoscrizione del presente provvedimento conferma la presenza dei requisiti per la contrattualizzazione e l'idoneità delle Strutture Private Accreditate "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata" e "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli" ai sensi di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali , anche in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quella dedicata ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nelle strutture stesse;

5. di prendere formalmente atto della deliberazione di A.Li.Sa. n. 390 del 28/10/2020 ad oggetto: "*Presa d'atto manifestazione d'interesse urgente per l'attivazione di "Aree sanitarie temporanee" in strutture sociosanitarie per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 postivi. Esito della manifestazione*", trasmessa a questa Asl con nota prot. n. 30709 del 30/10/2020, prot. Asl 3 n. 144169, agli atti e delle esclusioni dalla manifestazione di interesse ivi formalizzate;

6. di dare comunque mandato alla Direzione Socio Sanitaria di effettuare, comunque, immediatamente il sopralluogo richiesto da A.Li.Sa. ad ASL 3 quale Capofila, presso le strutture di cui al punto 4, al fine di verificare la rispondenza ai requisiti indicati dalla Deliberazione di A.Li.Sa. 361/20, nonché nella richiamata manifestazione d'interesse indetta da A.Li.Sa., anche a conferma dell'idoneità delle stesse ut supra valutata da A.Li.Sa. e confermata con la sottoscrizione del presente provvedimento dalla stessa Direzione Socio Sanitaria;

7. di confermare altresì il mandato alla competente Direzione Socio Sanitaria di gestire gli aspetti amministrativo, tecnico-professionali-contabili ed organizzativi correlati ai contratti di cui trattasi, di cui l'ASL 3 è stata individuata quale capofila per la Regione Liguria;

8. di prendere atto che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare "Villa Coronata S.r.l.s. – Struttura Villa Coronata" e "Residenza Monticelli Srl – Struttura Residenza Monticelli" per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, di cui ai suddetti contratti, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a €.140,00=/die per ogni ospite;

9. di prendere atto che le ASL s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;

10. di dare inoltre mandato al Direttore Socio Sanitario, ai sensi del vigente DPS in materia di privacy e delle correlate disposizioni attuative aziendali, quale Direttore autorizzato con compiti specifici, delegato e/o subdelegato alla sottoscrizione dal Titolare, la designazione del responsabile esterno del trattamento che collabora, in forza dei contratti di cui trattasi, ai trattamenti di detta Direzione, secondo le procedure, tempistiche e modalità previste dal D.P.S., fornendo a detto responsabile esterno le necessarie istruzioni ed effettuando audit periodici di controllo del rispetto da parte del designato responsabile delle istruzioni fornite in materia privacy;

11. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), alla Direzione Socio Sanitaria, alla Direzione Sanitaria, nonché alla S.C. Bilancio e Contabilità, alla S.C. Pianificazione, Programmazione e Controllo e alla S.C. Governo Clinico e Programmazione Sanitaria per gli adempimenti di competenza;

12. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell'articolo 41, comma 4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;

13. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;

14. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 11 pagine e da un allegato sub "A" di n.9 pagine e così in totale da n. 20 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

LS/GD/VG/ip
CONVENZIONI\ALISA\CONTRATTI COVID 19 ENTI GESTORI/delibera Enti Gestori/delibera 2 Strutture
Responsabile Procedimento Isabella Pietrucci

CONTRATTO EX ART. 4, COMMA 1, DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L.24.4.2020n.27)

Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

TRA

L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata "ALISA", in persona del Commissario Straordinario Dott. G. Walter LOCATELLI

E

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n incaricata di gestire in nome e per conto di A.Li.Sa. il presente accordo contrattuale con sede in ……. (codice fiscale/P.IVA n., in persona del ……

E

……., con sede legale nel Comune di …… in Via ……., codice fiscale/partita ……nella persona del legale rappresentante ……

PREMESSO CHE

- …….. sita in ……. – ……, è una struttura privata accreditata, autorizzata, in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciate dal Comune di ai sensi della L.R. n. 20/1999 e L.R. n. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimento n. ……., accreditata con Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. ……del……. ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente;
- A seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, Regione Liguria si trova nell'urgente stato di necessità di garantire posti letto per pazienti fragili non autosufficienti positivi COVID-19 di medio bassa complessità non assistibili al proprio domicilio o per i quali non sia possibile il rientro presso le strutture sociosanitarie extraospedaliere nelle quali erano precedentemente ricoverati, pertanto ha attivato, tramite A.Li.Sa., come da comunicazione prot. n. del xxxxxxxxx, un'area sanitaria temporanea fino al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, presso strutture sanitarie accreditate, in cui ha chiesto di attivare posti letto per ricoverare la tipologia di pazienti precedentemente descritta.
- La Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l'art.3, comma 2 "lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i

soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati";

- la legge regionale n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ha precisato dette funzioni;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17/03/2020 e convertito in L.24.4.20 n.27, prevede all'art.4, comma 1, che:

  "Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza."
- Detta norma è stata prorogata dall'art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020;
- con nota prot. n……(prot. Asl 3 n. ……..) in data , nell'ambito delle funzioni alla stessa assegnate dalla sopra citata normativa e da Regione Liguria e su mandato della stessa ed in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al citato D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27, A.Li.Sa. ha individuato ed istituisce un'area sanitaria temporanea all'interno della struttura privata accreditata ……..……, valutatane l'idoneità e la presenza in quest'ultima dei vigenti requisiti di contrattualizzazione ed acquisitane la disponibilità, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio, e valutata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 dello stesso D.L. ed all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. , ha dato mandato ad ASL 3 di stipulare il presente contratto per reperire detti posti letto con la struttura privata accreditata …….alle condizioni di cui al presente contratto, dando mandato ad ASL 3, in qualità di ASL capofila, di:

  - procedere alla sottoscrizione del presente contratto dal 27.10.2020 fino al 31.12.2020 salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa;
  - adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
  - consentire a ……, nell'adempimento delle prestazioni di cui al presente contratto di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra il Soggetto Gestore e ASL 2 e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, avendo A.Li.Sa. acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quelli dedicati ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura di cui alla delibera A.Li.Sa. n.109/2020 modificata dalla delibera A.Li.Sa. n.361/2020;

  precisando che le ASL s'impegnano a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione

prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria.

- con deliberazione n..... del ..... è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., per il periodo dal 27/10/2020 al 31/12/2020, contratto con …….. per l'effettuazione di prestazioni di assistenza sanitaria infra precisate per pazienti COVID 19 positivi presso …….– …….;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

Art. 2

……. si impegna ad erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID-19 positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio o di pazienti Covid-19 positivi già inseriti in strutture extraospedaliere e impossibilitati al permanervi al fine del contenimento del contagio.

Il ricovero dei pazienti di cui al precedente comma, presso ……., avverrà in forza di una lettera di trasferimento-inserimento redatta dai dirigenti medici della ASL di residenza dell'assistito, previa valutazione del RESIGSAT di ASL 3.

I posti letto che …… mette a disposizione del S.S.R.~~,~~ per i pazienti di cui al comma 1 del presente articolo, sono in numero di n…….. unità, pertanto il numero di pazienti ricoverati quotidianamente a …… non potrà essere superiore alle …….. unità, salvo successivo accordo di variazione in aumento del numero di posti letto che potrà avvenire anche con scambio di lettere inviate a mezzo PEC.

……., nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo, potrà avvalersi dei laboratori per esami chimico clinici di ASL3 previo accordo specifico.

……., nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo utilizzerà suoi medici e infermieri, tuttavia potrà anche avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra …….. e ASL 3.

Art. 3

Le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare …… per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, di cui all'art. 2, comma 1, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;

Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto ammonta ad € …….

A cadenza mensile verrà emessa da ……. nei confronti delle ASL di residenza degli assistiti apposita fattura fiscale avente ad oggetto la remunerazione di tutte le prestazioni di assistenza sanitaria erogate di cui al precedente comma.

Le ASL si obbligano a saldare l'importo delle fatture di cui al precedente comma entro 60 giorni dalla data di inserimento SDI.

Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.

Le ASL hanno facoltà di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e/o accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.

La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.

Le ASL dell'assistito e …….. si impegnano ad una verifica almeno mensile dell'andamento della spesa, anche con ASL 3, quale capofila, al fine di pianificare correttamente l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa di cui al sopra indicato budget contrattuale presuntivo massimo complessivo.

Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all'importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l'ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:

per l'ASL 1: UFVUD1

per l'ASL 2: UFPANV

per l'ASL 3: UFKKL6

per l'ASL 4: UFHRGI

per l'ASL 5:UFQ5NO

Art. 4

……., ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, "Responsabile del trattamento dati personali" relativamente ai dati comunicati da ASL per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l'inserimento.

Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

L'Azienda, all'atto di designare …….. quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che la stessa sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

……si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, ……. si impegna fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d'ora a:

- ✓ fornire le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, secondo i modelli forniti da ASL3 acquisendo i relativi consensi, ove previsti;
- ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all'art. 20, per quanto applicabile;
- ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all'art. 33 par. 2 (data breach);
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2;
- ✓ designare, ai sensi dell'art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall'art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;

- ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL 3 e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
- ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
- ✓ comunicare ad ASL, tempestivamente, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate da …….. a richiedere, qualora previsto, le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l'attivazione, se del caso, di una nuova nominale.

Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, …….. si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite da …… deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.

…… dovrà altresì garantire il rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a ospiti positivi COVID 19 rispetto a quelli dedicati a ospiti non COVID 19 eventualmente presenti nella struttura.

Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.L.gs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (fatto salvo quanto precisato negli articoli precedenti) e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 5

Il presente contratto ha decorrenza dal 27 ottobre 2020 ed ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cesserà di avere efficacia al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa.

Art. 6

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

Art. 7

Il presente contratto è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ALISA e ASL3 provvederanno alla pubblicità del presente contratto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

È a carico di …….. ogni responsabilità sia civile sia penale derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento del servizio dalla stessa svolto e delle conseguenti attività dalla stessa espletate di cui al contratto.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta da …….. in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati da …….. per eventuali richieste di terzi.

ASL 3 sarà invece responsabile per l'attività di consulenza e per gli atti medici posti in essere dai dirigenti medici della stessa ASL 3 che svolgano tali attività in forza di accordi contrattuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente contratto. Pertanto, sia le richieste risarcitorie connesse alle predette attività, sia gli oneri economici della loro copertura assicurativa, graveranno su ASL 3 che dà al riguardo amplia manleva a ……anche per richieste risarcitorie di terzi.

Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. e alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.

Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di ……., nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

L.C.S.

Genova, lì_____

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario

Dott. G. Walter Locatelli

_____

L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

_____

……

Il Legale Rappresentante

Sig……..

_____

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Pagamenti)

ARTICOLO 6 (Foro competente)

ARTICOLO 7 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Genova, lì_____

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario

Dott. G. Walter Locatelli

_____

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

_____

……

Il Legale Rappresentante

Sig……..

_____